

dell'importo pagato quale tassa automobilistica per anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate ([articolo 15, comma 8-septies, del decreto legge n. 78 del 2009](#)). Il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 117722 del 6 agosto 2009](#) prevede all'articolo 2 la fruibilità del credito d'imposta nei limiti e alle condizioni previste per gli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM del 3 giugno 2009:

il credito d'imposta concesso alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale ([articolo 1, comma 327, lettera c, n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)). L'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 gennaio 2010 prevede la fruibilità del credito d'imposta nei limiti e alle condizioni previste per gli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM del 3 giugno 2009 per gli investimenti effettuati dopo il 17 dicembre 2008;

la detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari effettuati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 ([articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito con modificazioni dalla [legge 22 maggio 2010, n. 73](#)). Il [comma 3 dell'articolo 4](#), come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, prevede la fruibilità dell'agevolazione nei limiti e alle condizioni previste per gli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM del 3 giugno 2009. Si segnala che ai sensi del [comma 2 dell'articolo 4](#) l'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

5. REVOCA DEL FALLIMENTO

5.1 Dichiarazione dei redditi in caso di revoca del fallimento

D: Una società di persone fallita il 15.03.2009 ha presentato a mezzo dei soci reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. In data 15.02.2010 la Corte di Appello di Trento ha dichiarato la nullità della sentenza di fallimento revocandola con effetto retroattivo. Ai sensi dell'art. 18 della L.F. restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Il curatore in costanza del suo incarico ha presentato dichiarazione dei redditi per la società e modello IVA 74 bis per il primo periodo ante fallimento dal 01.01.2009 al 15.03.2009. Sono stati tenuti i registri iva ed il registro del curatore vidimato presso il Tribunale.

R: Con riferimento al quesito in esame si è dell'avviso che la data di revoca della sentenza produce, ai soli fini fiscali, gli effetti della chiusura del fallimento. Infatti, stante la previsione in forza della quale, in caso di revoca del fallimento, sono "salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura", devono ritenersi compresi in tale alveo tutti gli atti legalmente compiuti dal curatore in attuazione di quanto disposto dall'[articolo 183, comma 2, del TUIR](#), in relazione ai criteri di determinazione del reddito e agli adempimenti dichiarativi che ne conseguono ai sensi degli [articoli 5 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322](#). A tale fine, pertanto, la revoca del fallimento, seppure ai soli fini fiscali, può essere assimilata alla chiusura del fallimento. Da ciò discende che, nell'ampio ambito degli atti legalmente compiuti dal curatore è riconducibile, evidentemente, anche la presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'[articolo 5 del D.P.R. n. 322 del 1998](#) e del modello IVA 74 bis per il primo periodo ante fallimento compreso, nell'esempio, tra il 01.01.2009 e il 15.03.2009.

6. STUDI DI SETTORE

6.1 Compilazione degli studi di settore da parte dei contribuenti minimi che optano per il regime ordinario

D: I contribuenti che, pur avendo i requisiti per essere considerati minimi, optano per il regime ordinario, sono soggetti alla compilazione degli studi di settore?

R: Si ritiene che le semplificazioni previste per il regime dei minimi di cui all'[art. 1, commi da 96 a 107, legge 244/2007](#), riguardino soltanto coloro che concretamente applicano detto regime e non anche coloro che, pur avendo i requisiti, abbiano optato per il regime ordinario. Nel paragrafo 2.4.1 della [circolare 73/E del 21 dicembre 2007](#) esplicativa di questo regime semplificato, introdotto dalla Finanziaria 2008, è stato specificato che in caso di opzione per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari vanno posti in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili ed anche, quindi, quelli relativi agli studi di settore. In questi casi (contribuenti con requisiti per rientrare nel regime dei minimi, ma che optano per l'ordinario) è però possibile che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime dei minimi possa configurare anche una situazione di marginalità economica, secondo le caratteristiche esplicitate nelle [circolari 31/E e 38/E del 2007](#) (scarsi beni strumentali, volumi d'affari ridotti, etc.). Al riguardo, si ricorda che, nei confronti dei soggetti marginali, i documenti di prassi citati hanno richiamato l'attenzione degli uffici sul fatto che la ragionevole certezza che il particolare strumento accertativo possa portare a distorsioni applicative deve comportare, in linea generale, l'adozione della massima cautela nel relativo utilizzo, privilegiando, ove il controllo sia comunque ritenuto opportuno, modalità istruttorie diverse.